

È stata pubblicata la nuova decisione ministeriale congiunta relativa a misure di protezione civile nel complesso insulare di Santorini (B 2334/13-05-2025, pubblicata in G.U. n. 2334) adottata dai Ministri della Crisi climatica e della Protezione civile, dell'Economia nazionale e delle Finanze, dell'Interno, della Protezione civile, dello Sviluppo, della Coesione sociale e della Famiglia, del Turismo, e della Politica marittima e insulare.

La versione originale (in lingua greca) della decisione è consultabile al seguente link: [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ](#)

Si riporta di seguito la traduzione degli articoli di interesse realizzata dall'Ambasciata d'Italia in Grecia.

### **Misure di protezione civile nel complesso insulare di Santorini**

1. Si decide di adottare misure di protezione civile nel complesso insulare di Santorini, a partire dalla pubblicazione del presente documento (13/05/2025) fino al 15 novembre 2025 e come segue:

a) Nel Porto di Athinios e nella rete stradale della Baia di Athinios (nuovo porto di Fira) si decide di adottare misure di controllo del traffico per lo sbarco dei veicoli, con priorità di sbarco dei veicoli privati e poi di autobus e camion, in modo che non ci sia un carico di traffico di veicoli sulla strada, sia durante lo sbarco che durante la partenza delle navi, con l'obiettivo finale di ridurre il tempo della loro permanenza sulla strada. Le posizioni A e B sulla strada rimarranno libere per essere utilizzate come spazi di emergenza. Vietato il parcheggio di tutti i tipi di veicoli nelle aree sopra citate.

b) Nel porto vecchio di Fira e nella zona a monte, che comprende l'area portuale del porto vecchio di Fira, le strutture di funivia, il percorso Fira - porto vecchio, l'accesso e il soggiorno sono consentiti. L'accesso e la permanenza non sono consentiti nelle aree A e B del Porto, come delineato nella mappa fotointerpretativa allegata. Il numero di persone presenti nell'area portuale non può superare le 350 unità.

(c) Nell'insediamento di Armeni Oia sono vietati l'accesso e il soggiorno nella parte orientale dell'insediamento, delimitata come area B sulla mappa allegata. Nell'area B delimitata sono temporaneamente sospesi tutti gli usi residenziali, alberghieri, di noleggio a breve o lungo termine e di strutture sanitarie. L'accesso e la permanenza nell'area A sono consentiti. alle strutture portuali dell'Area A (Allegato III).

d) Nell'insediamento di Ammoudi

I. Sulla strada comunale di Ammoudi, il traffico e il passaggio di tutti i tipi di veicoli è vietato dall'incrocio della circonvallazione di Oia fino al porto di Ammoudi. Da questo divieto sono esclusi i veicoli per la ristorazione nelle ore dalle 05.00 alle 10.00 e fino a 15 (quindici) autovetture private con un massimo di 15 (quindici) posti a sedere, che entreranno a rotazione con la cura del Comune di Thera per facilitare lo spostamento dei visitatori. È consentito il passaggio di veicoli destinati a e dall'isola di Thirassia.

II. È vietato l'accesso e la permanenza sul sentiero escursionistico Ammoudi - Capo Agios Nikolaos (Allegato IV).

III. L'accesso e la permanenza sul sentiero escursionistico Ammoudi - Oia sono vietati fino a 50 m prima dell'ingresso all'insediamento di Oia (Allegato IV).

IV. Nell'insediamento di Ammoudi, l'accesso e la permanenza sono consentiti all'interno dell'area A (Allegato V), mentre nell'area B (Allegato V) sono vietate tutte le forme di accesso e permanenza. L'accesso e il soggiorno in qualsiasi forma. L'accesso via mare è consentito Accesso via mare.

e) L'accesso e il soggiorno nella Gola di Thirassia sono consentiti.

2. Quanto sopra è valido fino al 15 novembre 2025 ai fini della tutela dei residenti, dei visitatori e dei lavoratori.

3. In caso di fenomeni geodinamici o idrometeorologici intensi, quanto sopra può essere sospeso, modificato previa raccomandazione, se del caso, del Comitato per la valutazione del rischio di eventi meteorologici e di tutti i tipi di rischi di protezione civile, del Comitato scientifico speciale permanente per la valutazione del rischio sismico e la riduzione del rischio sismico e del Comitato scientifico permanente per il monitoraggio dell'arco vulcanico ellenico.

2. Quanto sopra è valido fino al 15 novembre 2025 ai fini della tutela dei residenti, dei visitatori e dei lavoratori.

3. In caso di fenomeni geodinamici o idrometeorologici intensi, quanto sopra può essere sospeso, modificato previa raccomandazione, se del caso, del Comitato per la valutazione del rischio di eventi meteorologici e di tutti i tipi di rischi di protezione civile, del Comitato scientifico speciale permanente per la valutazione del rischio sismico e la riduzione del rischio sismico e del Comitato scientifico permanente per il monitoraggio dell'arco vulcanico ellenico.

4. I trasgressori della presente, indipendentemente dalla responsabilità penale o civile, sono inoltre soggetti a sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 157 della Legge 187/1973 (A' 261) e le cui disposizioni, per quanto riguarda l'importo, il tipo di sanzione e le modalità di irrogazione, si applicano di conseguenza dal personale della Polizia ellenica.